

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

*Consulente Tributario
Revisore Legale*

Filippo Mengucci

*Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale*

Francesco Mengucci

*Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale*

Roma, 02/10/2020

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Lavoro
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 478/L/2020

1L4

OGGETTO: DUBBI SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI MAGGIORMENTE ESPOSTI AL RISCHIO COVID 19

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, il 3 agosto il **Ministero del Lavoro** ha dato notizia del decreto ministeriale del 23 luglio, con cui è stata fissata in **50,85 euro** la **tariffa per la sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19.

La sorveglianza, prevista dall'articolo 83 del Dl 34/20 in vigore dal 19 maggio, deve essere effettuata dal medico competente, ma in assenza di tale figura in azienda, il datore di lavoro può chiedere l'intervento di un **medico Inail**.

Il 30 luglio, però, è entrato in vigore il decreto legge 83/20, che ha prorogato lo stato di

emergenza dal 31 luglio al 15 ottobre, ma solo per alcune norme. Tra queste non c'è l'articolo 83 del DL 34/20. Di conseguenza, si dovrebbe concludere che la sorveglianza sanitaria eccezionale non è più dovuta dal 1° agosto 2020.

Tuttavia lo stesso DL 34/20 fa sorgere un dubbio al riguardo, per effetto della proroga dell'articolo 90 del DL 34/20. Quest'ultimo estende il diritto di alcune categorie di lavoratori a svolgere l'attività in smart working. Tra questi, i lavoratori «maggiormente esposti a rischio di contagio» da coronavirus, secondo quanto accertato dal medico competente «nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto», cioè del DL 34/20.

Quindi da un lato l'articolo che si occupa esplicitamente della sorveglianza eccezionale non è stato prorogato, dall'altro si parla di questa azione specifica a proposito di smart working. Lo stesso Inail ha fatto sapere che sta attendendo indicazioni dai ministeri competenti e che comunque è pronto a erogare il servizio.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci